



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI CANI

a contare dal 1° giugno 2014

Il Municipio di Arogno, richiamati:

- La legge sui cani del 19.2.2008, il relativo Regolamento dell'11.2.2009 e le successive modifiche;
- La decisione 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni modificando al riguardo la Legge sui cani;
- Le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- L'articolo 192 LOC e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

DECRETA

**Campo di
applicazione**

Art. 1

La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale sui cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Arogno.

**Assoggettati alla
tassa**

Art. 2

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento della tassa annuale, per ogni cane detenuto, ad eccezione dei casi regolati dall'art. 3.

Esoneri

Art. 3

¹Sono esenti dal pagamento della tassa i seguenti casi:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

²Nel caso indicato alla lettera b) il proprietario ha diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

Tassa

Art. 4

¹La tassa è fissata a CHF. 65.- annui, per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota parte di CHF 25.- spettante al Cantone (tramite l'Ufficio del veterinario cantonale) che sarà riversata dal Comune.

²I cani giunti sul territorio nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno, riservate le disposizioni indicate agli articoli 5 e 6.

Cambiamento di domicilio del proprietario

Art. 5

¹In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

²Il proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.

Cambiamento di proprietà

Art. 6

¹In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta.

²Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento del precedente proprietario.

Entrata in vigore

Art. 7

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Corrado Sartori

La Segretaria
Ilaria Wallimann



Ris.mun. 26.05.2014, no. 349

Va a:
albo comunale
sito web

Pubblicata dal 27 maggio 2014 al 25 giugno 2014